

Regolamento esecutivo del fondo per la formazione professionale forestale

del 18.09.2019

Indice

I	BASI, ENTI PROMOTORI.....	2
II	SCOPO	2
III	ORGANI E LORO COMPITI.....	2
IV	MEZZI DEL FONDO.....	4
V	PRESTAZIONI.....	5
VI	RICORSI E FORO COMPETENTE	6
VII	DISSOLUZIONE	6
VIII	APPROVAZIONE	6

Il comitato dell'associazione Oml forestale Svizzera, visto l'articolo 13, cpv. 2 lett. c del regolamento concernente il Fondo per la formazione professionale forestale del 23 agosto 2018, emana il seguente regolamento esecutivo.

I Basi, enti promotori

1. Basi giuridiche

- Art. 60 Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002
- Art. 68 Ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003
- Regolamento del Fondo per la formazione professionale forestale (in seguito: regolamento del fondo) del 23.08.2018

2. Decisioni

- Decreto del Consiglio federale in merito al carattere obbligatorio generale del regolamento del fondo, del 19.02.2019.
- Decisione dell'associazione Oml forestale Svizzera del 23.08.2018.

3. Ente responsabile

L'ente responsabile del Fondo per la formazione professionale forestale è l'associazione Oml forestale Svizzera.

II Scopo

4. Promovimento della formazione professionale in campo forestale

¹ I mezzi del fondo saranno destinati al promovimento della formazione professionale di base, della formazione professionale continua e della formazione professionale superiore nell'economia forestale.

5. Finanziamento collettivo

¹ Attraverso il Fondo per la formazione professionale, tutte le aziende parteciperanno ai costi della formazione professionale forestale ai sensi degli art. 3-6 del regolamento del fondo.

III Organi e loro compiti

6. Comitato dell'associazione Oml forestale Svizzera

¹ Il comitato dell'associazione Oml forestale Svizzera è l'organo di sorveglianza del fondo. Esso lo gestisce dal punto di vista strategico e adempie le funzioni di cui all'art. 13 del regolamento del fondo.

² Il comitato dell'associazione Oml forestale Svizzera stabilisce l'elenco delle prestazioni del fondo. Per la modifica dell'elenco delle prestazioni, occorre l'approvazione da parte di 2/3 dei membri presenti.

³ Il comitato dell'associazione Oml forestale Svizzera decide in merito a cambiamenti della quota dei contributi ai sensi dell'art. 10 del regolamento del fondo.

⁴ Il comitato dell'associazione Oml forestale Svizzera emana decisioni che fissano i contributi per le aziende che lo richiedono o che si rifiutano di presentare l'autodichiarazione.

- 5 Il comitato dell'associazione Oml forestale Svizzera delibera in merito a ricorsi contro decisioni della commissione del fondo.

7. Commissione del fondo

1 *Composizione*

La commissione del fondo è composta da cinque membri.

2 *Elezione*

I membri e la/il presidente della commissione sono eletti dal comitato dell'associazione Oml forestale Svizzera per quattro anni. La rielezione è possibile.

3 *Organizzazione*

La commissione del fondo si autocostruisce. È atta a deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei presenti. Nel caso di parità, il voto della/del presidente è decisivo.

4 *Funzioni, competenze*

- 4.1 La commissione del fondo è l'organo direttivo del fondo. Essa lo gestisce dal punto di vista operativo e adempie le funzioni di cui all'art. 14 del regolamento del fondo.
- 4.2 Essa delibera in materia di:
- subordinazione di un'azienda al fondo;
 - determinazione dei contributi di un'azienda in caso di ritardo nel pagamento;
 - ripartizione dei contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale d'intesa con la direzione di detto fondo;
 - questioni relative a "prestazioni formative addebitabili";
 - richieste di prestazioni.
- 4.3 Approva il rendiconto e il rapporto di revisione all'attenzione del comitato dell'associazione Oml forestale Svizzera.
- 4.4 Approva il preventivo.
- 4.5 Presenta l'elenco delle prestazioni aggiornato al comitato dell'associazione Oml forestale Svizzera, per approvazione.
- 4.6 Stabilisce la quota delle prestazioni.
- 4.7 Sorveglia l'organo amministrativo.

8. Organo amministrativo

1 *Elezione*

L'organo amministrativo è designato dal comitato dell'associazione Oml forestale Svizzera.

2 *Funzioni, competenze*

Nell'ambito delle sue competenze, l'organo amministrativo mette in atto il regolamento del Fondo per la formazione professionale forestale, assumendo i compiti seguenti:

- gestisce la segreteria del Fondo per la formazione professionale forestale;
- amministra e aggiorna gli indirizzi di aziende soggette a contributo;
- esegue la riscossione dei contributi;
- elabora le istanze di chi percepisce le prestazioni all'attenzione della commissione del fondo;
- versa le prestazioni approvate;
- tiene la contabilità e redige il preventivo e il rendiconto all'attenzione della commissione del fondo;
- propone alla commissione del fondo la gestione delle riserve;
- presenta il preventivo, il rendiconto e il rapporto di revisione approvati dalla commissione

del fondo al comitato dell'associazione Oml forestale Svizzera.

- 2.9 presenta il rendiconto e il rapporto di revisione approvati dal comitato dell'associazione Oml forestale Svizzera alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

9. Ufficio di revisione

1 Elezione

L'ufficio di revisione è eletto dal comitato dell'associazione Oml forestale Svizzera.

2 Funzioni, competenze

L'ufficio di revisione esegue la revisione annuale del fondo in conformità all'articolo 727ss. del diritto delle obbligazioni e fa rapporto all'attenzione della commissione del fondo.

IV Mezzi del fondo

10. Mezzi del fondo

1 Il Fondo per la formazione professionale forestale è alimentato da:

- contributi obbligatori delle aziende
- utili del capitale
- donazioni volontarie
- sponsorizzazioni

11. Riscossione dei contributi obbligatori

1 I contributi sono fatturati alle aziende in base alla loro autodichiarazione ai sensi dell'art. 10 del regolamento del fondo oppure in conformità alle decisioni della commissione del fondo, risp. del comitato dell'associazione Oml forestale Svizzera.

2 Il/la capoazienda rientra pure tra i collaboratori con obbligo di contribuzione. Nel caso che una/un capoazienda svolge la sua attività in varie aziende, il suo contributo di collaboratore dovrà essere versato solo una volta. Fa stato il suo incarico complessivo in tutte le aziende.

3 Nel caso in cui un'azienda rifiuta di presentare l'autodichiarazione o fornisce indicazioni palesemente errate, la stessa sarà debitamente valutata attraverso una stima da parte della commissione del fondo. Le aziende che sono state oggetto di una stima e non sono d'accordo con la quota del contributo possono richiedere una correzione dell'importo fatturato presso la commissione del fondo allegando i giustificativi pertinenti entro 30 giorni dall'emissione della fattura.

Se un'azienda non paga la fattura anche dopo essere stata sollecitata, il comitato dell'associazione Oml forestale Svizzera emana una decisione di contribuzione.

4 Per il calcolo dei contributi di aziende private e pubbliche fa stato il concetto di "azienda" ai sensi della legge federale sull'imposta federale diretta:

- come "azienda" s'intende un'impresa complessiva di una persona giuridica o fisica;
- una SA costituisce complessivamente una sola azienda anche se opera in diversi luoghi;
- diverse società di un gruppo rappresentano diverse aziende.

5 Le aziende attive in vari settori sono considerate come aziende miste. Queste versano il contributo al Fondo per la formazione professionale forestale in base al numero di collaboratori attivi nel campo d'applicazione aziendale ai sensi del regolamento del fondo.

6 Per persone impiegate a tempo parziale, se il grado d'impiego è almeno del 51%, deve essere versato l'intero contributo; se il grado d'impiego è del 50% o inferiore, è dovuta la metà del contributo.

- 7 Per il calcolo del contributo al Fondo per la formazione professionale forestale, fa stato la quantità di persone impiegate a tempo pieno o parziale nel corso dell'anno precedente; in ogni caso almeno 1. Se le persone sono state impiegate solo durante una parte dell'anno, i loro incarichi saranno sommati. Nella misura in cui dalla somma di tali incarichi si ottiene un grado d'impiego pari ad almeno il 51%, deve essere versato l'intero contributo; in caso contrario, solo una metà del contributo.
- 8 Per le ditte neocostituite fa stato la quantità effettiva di collaboratori al momento di presentare l'autodichiarazione.

V Prestazioni

12. Prestazioni del fondo

- 1 Le prestazioni del fondo sono fornite nell'ambito dei mezzi a disposizione, in conformità al vigente elenco delle prestazioni e in base alle aliquote contributive fissate dalla commissione del fondo.
- 2 Proposte di modifica dell'elenco delle prestazioni possono essere inoltrate all'organo amministrativo con la motivazione pertinente, da parte d'ogni azienda con obbligo di contribuzione o d'ogni persona con diritto a prestazioni.
- 3 Dove esistono finanziamenti pubblici o da parte di altri fondi, i contributi del Fondo per la formazione professionale forestale saranno concessi solo a titolo sussidiario.

13. Richieste di contributi

- 1 Le richieste di contributi vanno inoltrate all'organo amministrativo a tempo debito e in anticipo – di regola almeno 2 mesi prima della fornitura di una prestazione avente diritto – con la documentazione necessaria. Il conteggio deve pervenire all'amministrazione non oltre 2 mesi dopo la fornitura della prestazione avente diritto.

14. Pagamento dei contributi

- 1 Il pagamento dei contributi avviene in conformità ai principi dell'art. 13, cpv. 1, sulla scorta dei conteggi sufficientemente documentati e verificati da parte dei richiedenti.

15. Finanziamenti

- 1 La commissione del fondo, l'organo amministrativo e l'ufficio di riscossione sono finanziati dalle entrate del fondo.

16. Riserve, patrimonio del fondo

- 1 Dai redditi dovranno essere costituite riserve, in conformità a quanto deliberato dal comitato dell'associazione Oml forestale Svizzera.
- 2 Il patrimonio del fondo dovrà essere amministrato dall'organo amministrativo in modo redditizio e sicuro.

17. Responsabilità in materia di prestazioni

- 1 Per qualsiasi pretesa avanzata nei confronti del Fondo per la formazione professionale forestale risponde esclusivamente il patrimonio del fondo.

VI Ricorsi e foro competente

18. Diritto

- 1 Ha diritto di presentare ricorso chi è tenuto a versare contributi e chi beneficia di prestazioni in conformità al presente regolamento.

19. Oggetto

- 1 Possono costituire oggetto di ricorso:
 - il rilevamento/calcolo dei contributi;
 - la concessione/il rifiuto e l'importo delle prestazioni;
 - la violazione di disposizioni del regolamento del fondo e/o del regolamento esecutivo.

20. Presentazione

- 1 I ricorsi vanno presentati per iscritto; al più tardi entro 30 giorni dalla conoscenza dei fatti contestati, con i giustificativi necessari e una richiesta presso l'organo competente.

21. Foro competente

- 1 Per tutte le controversie giuridiche, è competente il foro del luogo in cui si trova la sede amministrativa del Fondo per la formazione professionale forestale.

VII. Dissoluzione

22. Dissoluzione del fondo

- 1 Nel caso della sua dissoluzione, un eventuale patrimonio del fondo sarà devoluto a un'istituzione d'utilità pubblica esente da imposte con sede in Svizzera e con uno scopo affine.

VII Approvazione

Il presente regolamento esecutivo è stato approvato dal comitato dell'associazione Oml forestale Svizzera il 18.09.2019.

Associazione Oml forestale Svizzera

Erwin Schmid
presidente Oml forestale Svizzera

R. Dürig
amministratore Oml forestale Svizzera